



CITTÀ DI PALERMO

SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE
Sportello Unico per le Attività Produttive

**Regolamento per la disciplina del servizio pubblico di
noleggio veicoli a trazione animale con conducente**

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 128 – 11/04/2007

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

Il servizio di noleggio di veicoli a trazione animale con conducente è un servizio pubblico non di linea avente lo scopo di soddisfare le esigenze di un'utenza specifica che avanza apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o a viaggio.

Art. 2

Disciplina del servizio

Il servizio di noleggio di veicoli a trazione animale con conducente è disciplinato dal presente regolamento e, per tutto quanto non previsto, dalle norme comunitarie, nazionali, regionali e da ulteriori disposizioni e regolamenti comunali che non siano in contrasto, o incompatibili con quelle del presente regolamento.

CAPO II
CONDIZIONI DI ESERCIZIO

Art. 3

Autorizzazione per l'esercizio del servizio

1. L'esercizio del servizio di noleggio di veicoli a trazione animale con conducente è subordinato alla titolarità di una specifica autorizzazione rilasciata dal Comune a persona fisica e viene svolto con veicoli, trazionati da cavalli, nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e dalla normativa di settore.
2. Ogni autorizzazione è riferita all'utilizzo di un solo veicolo.

Art.4

Divieti ed obblighi

1. In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo della licenza per l'esercizio del servizio taxi e dell'autorizzazione del servizio di noleggio con conducente. E' invece ammesso il cumulo, in capo ad un medesimo soggetto di più autorizzazioni di noleggio.
2. L'autorizzazione e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all' art.6 della legge n°21 del 15 gennaio 1992, devono trovarsi a bordo del veicolo durante tutti i suoi spostamenti.
3. Il titolare dell'autorizzazione può avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari e/o di dipendenti, nei limiti e nel rispetto della normativa vigente, nonché del presente regolamento.

Art. 5

Ambito territoriale

1. Il servizio si svolge nell'area comunale.
2. L'Organo competente può determinare i tratti e le zone in cui il servizio è consentito per interessi turistici e culturali.

CAPO III

L'AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

SEZ. I

Acquisizione dell'autorizzazione

Art. 6

Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio di noleggio di veicoli a trazione animale con conducente può essere rilasciata a persone fisiche appartenenti all'Unione europea.
2. Il rilascio dell'autorizzazione comunale per l'esercizio del servizio è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) iscrizione nel ruolo dei conducenti, presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Palermo, di cui all'art.3 bis della Legge Regionale 6 aprile 1996, n°29;
 - b) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio, così come previsto dal codice della strada;
 - c) il non avere trasferito alcuna autorizzazione di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;
 - d) il non essere titolari di licenza taxi;
 - e) il non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza per il servizio taxi o autorizzazione di esercizio noleggio veicoli a trazione animale con conducente, anche da parte di altri Comuni;
 - f) il non essere incorso in condanne definitive per maltrattamento di animali che comportino l'interdizione dall'esercizio dell'attività previsto dall'art. 727 del c.p., fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione;
 - g) essere muniti di certificazione attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall'ASL competente;
 - h) essere proprietario di un cavallo idoneo al servizio;
 - i) avere stipulato contratto assicurativo per la responsabilità civile verso terzi, compreso gli utenti, nel rispetto dei minimi obbligatori fissati dalla normativa vigente per le autovetture.

Art. 7

Requisiti del cavallo

1. Il cavallo deve essere munito di identificazione rilasciata dal Servizio Veterinario dell'ASL, che ne attesta, altresì, l' idoneità fisica all'attività di cui al presente regolamento.
2. L'attestazione di idoneità fisica di cui al comma precedente ha durata annuale.
3. Il mancato rinnovo del certificato di idoneità fisica, entro il termine di scadenza annuale, comporta l'obbligo di interruzione del servizio.

SEZ.II

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione

Art. 8

Determinazione degli organici

1. Il numero complessivo delle autorizzazioni è fissato in sessanta (60).
2. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione, apporta eventuali variazioni al numero delle autorizzazioni.
- 3.

Art. 9

Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Settore Attività Produttive, in seguito a formale richiesta avanzata da persone fisiche, di età non superiore ai sessantacinque anni, in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, comma 2;
2. Le richieste di cui al comma 1 devono pervenire, esclusivamente a mezzo raccomandata postale A.R., al Settore Attività Produttive.
3. Le richieste inviate in difformità a quanto indicato al comma 2 vengono archiviate.
4. Le domande di cui al comma 2 sono prese in considerazione seguendo l'ordine cronologico di presentazione riferito al timbro ed alla data apposta nella raccomandata dall'ufficio postale accettante, avviando il relativo procedimento.
5. A parità di data di presentazione costituisce titolo di preferenza la minore età del richiedente.
6. Le istanze che non vengono accolte a causa della disponibilità di autorizzazioni da assegnare, alla fine dell'anno solare vengono archiviate.
7. Le istanze di cui al comma precedente vengono prese in considerazione nei casi in cui si verificano, entro la fine dell'anno solare, delle vacanze nell'organico.
8. Il possesso dei requisiti di cui all'art.6, comma 2 lettere a), c), d), e), ed f) dà diritto ad avanzare la richiesta di cui al comma 1.
9. I requisiti di cui all'art.6 comma 2 lettere b), g), h) ed i) potranno essere acquisiti entro 120 giorni dalla comunicazione che il settore Attività Produttive dovrà inviare ai richiedenti, in seguito all'accertamento della disponibilità di posti nell'organico.

Art. 10

Validità dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione ha validità a tempo indeterminato.
2. L'autorizzazione viene sottoposta a vidimazione triennale.
3. Il titolare dell'autorizzazione deve inoltrare la richiesta di vidimazione almeno un mese prima della scadenza del triennio di cui al comma precedente.
4. La vidimazione avviene in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio.
5. La mancata vidimazione equivale ad interruzione ingiustificata del servizio.

Art. 11

Trasferibilità dell'autorizzazione per atto tra vivi

1. L'autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente di veicoli a trazione animale può essere trasferita su richiesta del titolare, a persona fisica dallo stesso designata, purché in possesso di tutti i requisiti richiesti per il rilascio, trovandosi il titolare in una delle seguenti condizioni:
 - a) titolarità dell'autorizzazione da almeno cinque anni;
 - b) raggiungimento del sessantesimo anno di età;
 - c) inabilità o inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione. Tale richiesta viene sottoscritta dal titolare con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia autentica dell'atto notarile di cessione. A tale richiesta va allegata la dichiarazione di accettazione del subentrante, sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione, nonché la documentazione comprovante il possesso, da parte di quest'ultimo, dei requisiti di cui all'art.6.
3. L'inabilità o l'inidoneità permanenti al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza e trasmesso entro 30 giorni, dal rilascio, all'Ufficio comunale competente.
4. Il trasferimento della titolarità dell'autorizzazione viene richiesto entro dodici mesi dalla data del rilascio del certificato della A.S.L. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera c) del primo comma.
5. Nei casi di cui al comma 1, lett. c), sempre nel rispetto dei termini previsti nel comma precedente e fino alla data dell'atto di cessione, il titolare può esercitare l'attività avvalendosi di un soggetto in possesso dei requisiti previsti dall'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n°21.
6. Al trasferente, per un periodo di cinque anni dalla data del trasferimento, non può essere assegnata altra autorizzazione.

Art. 12

Trasferibilità dell'autorizzazione per causa di morte

1. In caso di morte del titolare, le autorizzazioni possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso, sia in possesso dei requisiti previsti dall'art.6, ovvero possono essere trasferite, entro il termine di due anni dal decesso, ad altro, designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché in possesso dei requisiti sopra indicati.
2. Per il trasferimento dell'autorizzazione ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare è necessaria la produzione, entro tre mesi dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte dello stesso beneficiario. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti al nucleo familiare, va allegato l'atto notarile relativo alla rinuncia, da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.
3. Per il trasferimento ad altro soggetto designato dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto, è necessaria la produzione, entro due anni dalla data del decesso, di una richiesta all'Amministrazione, da parte di tutti i suddetti eredi. Alla richiesta va allegato l'atto notarile relativo alla manifestazione di volontà degli stessi di trasferire la titolarità dell'autorizzazione al soggetto designato, nonché l'accettazione da parte di quest'ultimo. La richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione da tutti gli eredi appartenenti al nucleo familiare e dal soggetto designato. Nulla osta che il soggetto designato sia uno degli stessi eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare deceduto .

CAPO IV
L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO

Art. 13

Caratteristiche dei veicoli

1. I veicoli a trazione animale devono essere rispondenti alle caratteristiche previste dal codice della strada e dal relativo regolamento di esecuzione.
2. I veicoli possono essere dotati del vano di cui all'art.226, comma 1 del citato regolamento di esecuzione, al fine di permettere il trasporto dei bagagli e di eventuali supporti necessari alla mobilità dei portatori di handicap.
3. La rispondenza delle caratteristiche del veicolo, di cui ai commi precedenti, è verificata dall'Ufficio Cantiere Municipale.
4. L'Ufficio Cantiere Municipale provvede alla registrazione degli estremi identificativi dei veicoli che risultano essere rispondenti alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai sensi del predetto art.226 del DPR 16.12.1992 n.495.
5. L' Ufficio Cantiere Municipale attesta l'avvenuta registrazione mediante il rilascio delle targhe previste dagli artt. 67 e 70 del codice della strada e dagli artt. 222 e 226 del relativo regolamento di esecuzione.
6. L'Ufficio Cantiere Municipale provvede, altresì, a rilasciare apposita certificazione avente validità quinquennale relativa alla rispondenza del veicolo alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2.

Art.14

Revisione del veicolo

La revisione dei veicoli a trazione animale per servizio di piazza avviene a cura dell'Ufficio Cantiere Municipale, a norma del comma 7 dell'art.226 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art.15

Sostituzione del veicolo e del cavallo

1. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il veicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere all'Ufficio Cantiere Municipale il rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo ed il contestuale passaggio ad altro uso del mezzo da sostituire, nonché, ove necessario, la sostituzione delle targhe di cui all'art.13 comma 5.
3. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il Settore Attività Produttive effettua sulla relativa autorizzazione, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti

relativi al veicolo, previsti dal Codice della Strada, dal Regolamento di attuazione e dal presente regolamento.

4. Il titolare dell'autorizzazione può sostituire il cavallo con altro idoneo al servizio, ai sensi dell'art.7, comma 1, previa annotazione sull'autorizzazione da parte del Settore Attività Produttive.

Art. 16

Tariffe

Il corrispettivo del trasporto è direttamente concordato tra l'utente e il vettore nel rispetto di quanto stabilito dall'art.13, commi 3 e 4 della legge n°21 del 15 gennaio 1992.
E' fatto obbligo al conducente di esporre le tabelle con le tariffe applicate per percorsi prestabiliti, nelle seguenti lingue : Italiano, Inglese, Francese e Tedesco.

Art.17

Inizio e sospensione del servizio

In tutti i casi in cui un soggetto divenga titolare di autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 180 giorni.

Art 18

Turni ed orari del servizio

L'orario e i turni di servizio vengono stabiliti dal Sindaco.

Art. 19

Stazionamento

1. L'Organo competente determina i luoghi della città dove i veicoli possono stazionare in attesa della richiesta del servizio.
2. Le aree di stazionamento sono individuate da un'apposita segnaletica orizzontale e verticale.
3. La scelta dell'area di stazionamento in cui sostare, nei limiti dei posti disponibili, è libera.
4. Per particolari esigenze di ordine pubblico o di viabilità, le forze dell'ordine possono fare spostare i veicoli che si trovano presso le aree di stazionamento. Tale provvedimento è temporaneo e può riguardare sia tutte che parte dei veicoli sostanti.

Art. 20

Acquisizione della corsa

1. Nelle apposite aree di stazionamento la corsa viene acquisita mediante richiesta da parte del cliente che può liberamente individuare il veicolo da utilizzare.
2. In tutti i casi non previsti dal comma precedente, la corsa viene acquisita mediante la richiesta diretta del cliente al noleggiatore.

Art. 21

Ricovero veicoli e cavalli

Il veicolo e il cavallo indicati nell'autorizzazione devono essere ricoverati in locali idonei ai sensi della normativa vigente in materia. Il Comune mette a disposizione per chi ne faccia richiesta il maneggio di proprietà comunale presso la Favorita.

Art. 22

Trasporto disabili

1. Il conducente ha l'obbligo di prestare l'assistenza necessaria durante tutte le fasi del trasporto ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui è chiaramente riconosciuta necessaria la presenza di un accompagnatore.
2. Il trasporto di eventuali supporti necessari alla mobilità dei soggetti disabili è effettuato gratuitamente.

Art. 23

Conducenti

1. Le imprese individuali o familiari possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art.6 del presente regolamento.
2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intendono come familiari: il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
3. Il veicolo può essere condotto da altri soggetti, in qualità di dipendenti del titolare dell'autorizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'art.226, commi 3 e 4 del regolamento di attuazione del Codice della Strada.
4. Il soggetto che intende avvalersi della collaborazione di altre persone, ai sensi del comma 1 e 3, presenta istanza, in carta legale, corredata dalla copia dell'atto notarile di costituzione dell'impresa familiare, ovvero del contratto di lavoro sottoscritto dalle parti interessate, ove previsto, nonché dalla documentazione e/o autocertificazioni comprovanti il possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 6, da parte del collaboratore e/o dipendente.
5. L'istanza viene inoltrata all'Ufficio competente al rilascio dell'autorizzazione, che provvede, entro il termine di 10 giorni, all'annotazione dei nominativi dei citati conducenti nell'autorizzazione rilasciata al titolare, ovvero al diniego della richiesta.

CAPO V
OBBLIGHI E DIVIETI PER I CONDUCENTI E PER GLI
UTENTI

Art. 24

Obblighi del conducente

1. Nell'esercizio della propria attività il conducente ha l'obbligo di:
- a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità;
 - b) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare ai sensi dell'art. 593 del Codice Penale;
 - c) comunicare entro 30 giorni all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, le modifiche ai dati identificativi o funzionali del veicolo, nonché l'eventuale variazione dell'indirizzo della rimessa.
 - d) mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il veicolo ed il cavallo;
 - e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso in cui il veicolo sia impossibilitato a portare a termine il trasporto dell'utente, per avaria o incidente;
 - f) consegnare al competente Ufficio comunale, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del veicolo;
 - g) rispettare i termini definiti per la prestazione del servizio;
 - h) dotare il veicolo di idoneo contenitore che consenta la raccolta di tutte le deiezioni prodotte dal cavallo, evitandone così la dispersione sul suolo pubblico.
 - i) provvedere a lavare e disinfettare il suolo ogni qual volta il cavallo, in sosta, urini;
 - j) indossare pantaloni grigi e camicia blue, ovvero, nel periodo invernale, giacca e/o soprabito grigio;
 - k) provvedere all'applicazione, in modo visibile, dello stemma del Comune di Palermo sul citato abbigliamento.

Art. 25

Atti vietati al conducente

Nell'esercizio della propria attività al conducente è vietato:

- a) far salire sul veicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- b) portare animali propri in vettura;
- c) interrompere il servizio di propria iniziativa;
- d) richiedere compensi aggiuntivi rispetto al corrispettivo concordato;
- e) rifiutare il trasporto del bagaglio nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- f) rifiutare il trasporto dei supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- g) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- h) effettuare il trasporto di soli oggetti o merci.

Art. 26

Atti vietati agli utenti del servizio

Agli utenti del servizio è fatto divieto di:

- a) fumare;
- b) insudiciare o deteriorare il veicolo;
- c) gettare oggetti dal veicolo;
- d) portare animali domestici al seguito, senza l'assenso del conducente;
- e) portare merci o altro materiale al seguito, diverso dal bagaglio, senza il consenso del conducente.

CAPO VI
VIGILANZA E SANZIONI

Art 27

Addetti alla vigilanza

1. Alla Polizia municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti appartenenti a corpi di polizia estranei a quello previsto nel comma precedente, ai sensi dell'art.13 della Legge 24 novembre 1981, n°689.

Art. 28

Sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art.7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n°267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre leggi e dal presente regolamento.

Art. 29

Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le infrazioni indicate agli articoli 30, 31, 32 e 33 il Settore Attività Produttive dispone l'adozione dei seguenti provvedimenti:
 - Diffida
 - Sospensione dell'autorizzazione
 - Decadenza dell'autorizzazione
 - Revoca dell'autorizzazione
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Settore Attività Produttive, corredato di tutti i documenti e degli atti necessari alla valutazione.

Art. 30

Diffida

1. Il provvedimento di diffida nei confronti del titolare consiste in un formale richiamo ad una corretta osservanza della disciplina del servizio.
2. Il provvedimento di diffida viene emesso nei casi di violazione delle norme indicate all'art. 2.

Art. 31

Sospensione

1. Il provvedimento di sospensione dell'autorizzazione, che non può essere superiore a trenta giorni, è disposto:
 - a) nel caso in cui sia stata commessa la stessa violazione passibile di provvedimento di diffida per tre volte, negli ultimi cinque anni;
 - b) nel caso di utilizzo di un cavallo privo della certificazione di cui all'art. 7;
 - c) nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali;
 - d) nei casi previsti dall'art. 727 del c.p.
2. Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare provvede a far annotare sulla propria autorizzazione il periodo di sospensione da parte del Settore di cui al comma 1 dell'art. 29.

Art. 32

Decadenza

1. Il provvedimento di decadenza dell'autorizzazione è disposto:
 - a. nel caso di perdita del requisito previsto dall'art.6. comma 2 lett.: a);
 - b. nel caso di mancato inizio del servizio entro i termini stabiliti dall'art.17;
 - c. per la mancata ottemperanza al provvedimento di sospensione dal servizio disposto ai sensi dell'art.31;
 - d. nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art.6. comma 2 lett.: b) , h) ed i), e non si provveda a riacquisire i suddetti requisiti entro il termine di 12 mesi (in tale periodo l'attività non può essere esercitata);
 - e. per interruzione ingiustificata del servizio per un periodo di dodici mesi consecutivi;
 - f. per violazione di quanto disposto dall'art. 11, comma 4.

2. Il Settore Attività produttive trasmette copia del provvedimento alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.

Art. 33

Revoca

1. Il provvedimento di revoca dell'autorizzazione è disposto:
- a. nel caso il cui il titolare violi le norme sul cumulo di cui all'art.8, comma 2 della legge n°21 del 15 gennaio 1992 come recepito con L.R. n. 29 del 6 Aprile 1996;
 - b. nel caso in cui ci si avvale di personale non regolarmente assunto o per il quale non si versino regolarmente i contributi assicurativi e/o previdenziali, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art. 31 lett. c)
 - c. nel caso in cui si utilizzino uno dei veicoli o delle autorizzazioni per compiere o favorire attività illegali;
 - d. nei casi di interdizione dall'esercizio dell'attività previsti dall'art. 727 del c.p.;
 - e. nei casi di ritiro dell'autorizzazione previsti dall'art.226 del regolamento di esecuzione del Codice della strada;
 - f. nel caso in cui incorra nel terzo provvedimento di sospensione nel corso del triennio;
 - g. nel caso di utilizzo di un cavallo privo della certificazione prevista dall'art. 7, per la cui violazione sia già stata comminata la sospensione di cui all'art. 31 lett. b) :

Art. 34

Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio dell'autorizzazione presenta istanza al Sindaco.

Art. 35

Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 36

Norma transitoria

Le richieste di cui al comma 1 dell'art.9, potranno essere avanzate a far data dal trentesimo giorno successivo a quello di inizio dell'esecutività del presente regolamento.